

**MATRIMONIO PER DISPARITÀ DI CULTO NELLA REALTÀ
MULTICULTURALE CONTEMPORANEA.
SPUNTI PER UNO STUDIO COMPARATIVO
DEI SISTEMI MATRIMONIALI
DEI DIVERSI ORDINAMENTI RELIGIOSI***

JANUSZ KOWAL S.J.

*Decano della Facoltà di Diritto Canonico
della Pontificia Università Gregoriana*

Sommario:

§1. Introduzione. §2. Islam. §2.1. Il consenso matrimoniale. §2.2. Gli impedimenti matrimoniali. §2.3. La forma della celebrazione del matrimonio. §3. Induismo. §3.1. La capacità degli sposi e il consenso matrimoniale. §3.2. Gli impedimenti matrimoniali. §3.3. La forma della celebrazione del matrimonio. §4. Buddismo. §5. Sikhismo. §6. Conclusione: altre religioni.

§1. Introduzione

Il fenomeno migratorio, che sembra esistere da sempre e far parte della condizione umana, cresce palesemente nei nostri tempi. Viaggi vicini e lontani, spostamenti e cambiamenti della dimora che rispecchiano in qualche modo la nostra posizione dei pellegrini sulla terra, aumentano attualmente a causa della globalizzazione, ma anche a causa di guerre, fame o persecuzioni etniche e religiose. Di conseguenza in diversi paesi del pianeta, specialmente dell'Europa o del cosiddetto primo Mondo, cioè dei paesi sviluppati, cambia abbastanza rapidamente, dal punto di vista etnico, culturale e religioso, la composizione della società.

Basta indicare, come l'esempio più vicino, l'Italia, la quale al 1° gennaio 2009 era il quarto paese europeo per il numero assoluto di stranieri residenti (3,9 milioni), dopo la Germania (7,2 milioni), la Spagna (5,7

* Relazione presentata in occasione della *Giornata di Studio* sul tema: «*Il matrimonio nel CCEO tra norme codicili e prassi giudiziaria*», Roma, Pontificio Istituto Orientale, 7 dicembre 2010.

milioni) ed il Regno Unito (4 milioni)¹. Secondo, invece, i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica della Repubblica Italiana (ISTAT) più recenti, relativi al 1° gennaio 2011, sono presenti in Italia 4,56 milioni di stranieri, pari al 7,5% della popolazione totale, con un incremento, rispetto all'anno precedente, del 7,45%². Tale aumento della presenza degli immigrati comporta la crescita della diversità religiosa, visto che quanto all'appartenenza religiosa circa la metà dei menzionati oltre 4,5 milioni sono i Cristiani (2.109.481), di cui: Ortodossi: 1.221.915, Cattolici: 700.777, Protestanti: 137.340 e altri gruppi cristiani: 49.532; poi Musulmani: 1.354.901, Induisti: 111.871, Buddisti: 120.062, Animisti: 48.535, Ebrei: 6.809, e Atei, agnostici ed altri: 483.400³.

A prescindere dal fatto che alcune etnie almeno nella prima generazione generalmente rimangono chiuse in sé stesse, quindi i loro membri non si sposano con le persone al di fuori del proprio gruppo/religione; ed a prescindere, poi, dal fatto della forte secolarizzazione degli Italiani/europei, che a volte affetta di più le persone sradicate dalle proprie terre, costumi e credenze, cresce il numero dei matrimoni interreligiosi, interconfessionali e, in genere, matrimoni misti in senso largo della parola⁴.

Il diritto canonico sia latino sia orientale nei Codici attualmente vigenti provvede ormai norme opportune riguardanti matrimoni dei cattolici con battezzati non cattolici oppure con i non cristiani. Il Codice Latino dispone semplici e chiare regole per ottenere la dispensa dall'impedimento di disparità di culto oppure la licenza per il matrimonio misto, ambedue dopo la prestazione delle cauzioni da parte del coniuge cattolico; è stata, inoltre,

¹ EUROSTAT, *Foreign citizens made up 6.4% of the EU27 population*, Newsrelease, 7 September 2010, 129/2010 rintracciabile alla seg. pagina web:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-07092010-AP/EN/3-07092010-AP-EN.PDF.

² Cfr. ISTAT NAZIONALE DI STATISTICA, *Indicatori demografici 2010*, Comunicato stampa 24 gennaio 2011, rintracciabile alla seg. pagina web:

www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/inddemo/20110124_00/testointegrale20110124.pdf.

Al 1° gennaio 2010, erano presenti 4,24 milioni di stranieri, pari al 7,0% della popolazione totale, con un incremento dell'8,8%. Cfr. ISTAT, *Popolazione straniera residente in Italia* (1° gennaio 2010), Statistiche in breve del 12 ottobre 2010, in: www.istat.it/popolazione/stranieri/

³ Cfr. CARITAS E MIGRANTES, *Immigrazione, Dossier Statistico 2010: XX Rapporto*, Roma 2010, 205.

Va notata una palese diminuzione del numero dei Cristiani e Ebrei, e la crescita del numero dei musulmani, buddisti, ecc. Secondo il Dossier Statistico del 2008, i 3.983.610 immigrati censiti in Italia risultavano infatti suddivisi così: Cristiani (2.096.262), di cui: Ortodossi: 1.129.630, Cattolici: 775.626, Protestanti: 138.825, e altri gruppi cristiani: 52.181; poi Musulmani: 1.253.704, Induisti: 90.931, Buddisti: 55.861, Animisti: 44.674, Ebrei: 7.165 ed altri: 435.013. Cfr. CARITAS E MIGRANTES, *Immigrazione, Dossier Statistico 2008: XVIII Rapporto*, Roma 2008, 197.

⁴ Per esempio nel 1995 circa 2 su ogni 100 matrimoni celebrati riguardavano coppie miste, nel 2000 già 5,6%, mentre nel 2008 l'incidenza ha riguardato 10 matrimoni ogni 100. Cfr. CARITAS E MIGRANTES, *Immigrazione, Dossier Statistico 2010: XX Rapporto*, Roma 2010, 134.

prevista anche la possibilità della dispensa dalla forma canonica per i matrimoni in questione⁵. Il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (= *CCEO*), aggiunge alle norme analoghe a quelle esistenti nel Codice Latino, anche una circa le leggi da applicare ai matrimoni misti. Secondo il can. 780 §2 *CCEO*:

«Il matrimonio tra una parte cattolica e una parte battezzata acattolica, salvo restando il diritto divino, è regolato anche: 1° dal diritto proprio della Chiesa o della Comunità ecclesiale alla quale la parte acattolica appartiene, se questa Comunità ha un proprio diritto matrimoniale; 2° dal diritto al quale è tenuta la parte acattolica, se la Comunità ecclesiale alla quale appartiene è priva di un diritto matrimoniale proprio».

Tale norma, tra l'altro, implicitamente presume e richiede la conoscenza non soltanto del diritto canonico della Chiesa cattolica, ma anche del diritto della Chiesa o della Comunità dell'appartenenza della parte non cattolica, nonché, in generale, del diritto al quale è soggetta la parte acattolica.

In ogni caso, anche a prescindere da queste norme, sempre di più ci rendiamo conto che sia necessario che i fidanzati già nella preparazione al matrimonio conoscano meglio le proprie tradizioni, pratiche culturali e legali, e, inclusa, la mentalità dell'ambiente dal quale proviene il partner. E se questo risulta importante per i fidanzati provenienti da diverse regioni, o a volte villaggi, dello stesso paese, tanto più importante diventa per quelli che vengono da diversi paesi, da culture totalmente differenti e dalle varie comunità dei credenti e perfino da differenti religioni⁶.

Un altro fattore da prendere in considerazione come motivazione per lo studio della normativa matrimoniale nei diversi ordinamenti giuridici e religiosi è il crescente numero dei divorzi e quindi anche delle seconde nozze. Recentemente i dati statistici hanno rilevato una diminuzione delle separazioni e dei divorzi nel caso delle coppie miste⁷. Tenendo presente che molte di queste coppie si sono unite per i motivi estranei all'istituto matrimoniale, quale l'acquisizione di cittadinanza, benefici economici, ecc., pare ancora più giusta l'osservazione, confermata dai dati più recenti, che le

⁵ Cfr. cann. 1086, 1124-1129 *Codex Iuris Canonici* del 1983 [qui sempre citato con la sigla *CIC*].

⁶ «[a]nche quando il nostro principe azzurro è di un paese che dista solo una ventina di chilometri dal nostro, scopriremo che è legato a tradizioni diverse dalla nostra. Quindi signore e signori italiani, ricordiamoci che in fondo i matrimoni, almeno in Italia, sono sempre misti, perché mettono insieme due persone con culture e tradizioni diverse», BARBARA, *Matrimoni misti nei 150 anni dell'unità d'Italia*, rintracciabile alla seg. pagina web: www.sposalicious.com/matrimoni-misti-unita-italia/

⁷ ISTAT, *La rilevazione sulle separazioni e sui divorzi - Anno 2008*, rintracciabile alla seg. pag. web in: <http://demo.istat.it/altridati/separazioniidivorzi/index.html>

coppie miste non godono negli ultimi anni di una salute peggiore di quella dimostrata dalle altre coppie. «A cambiare sono la società e i modelli familiari nel loro complesso: le coppie miste si conformano di conseguenza»⁸. Insieme ai divorzi, cresce, come menzionato, il numero delle persone che desiderano entrare in nuove unioni, il che spesso rimane collegato con il problema della libertà canonica per accedere alle nuove nozze. Nel caso delle persone non battezzate a volte si può chiedere la grazia dello scioglimento dell'esistente vincolo matrimoniale in favore della fede⁹; nel caso dei matrimoni sacramentali, consumati come tali, e spesso anche nel caso di quelli non sacramentali, ossia vincoli naturali, non rimane altra strada che la verifica della validità di questi. E qui, di nuovo, si prospetta la necessità sempre più urgente di conoscere le leggi matrimoniali degli altri ordinamenti o delle altre religioni, specialmente per i casi dei matrimoni misti, e ancor di più per quelli celebrati fuori della Chiesa cattolica.

Tale necessità è stata confermata prima per le Chiese Orientali, puntualizzando nel can. 781 *CCEO*, che quando va giudicata la validità di un matrimonio di acattolici battezzati bisogna osservare anche le norme del diritto al quale era tenuta la parte acattolica (quindi il diritto proprio della Chiesa o della Comunità ecclesiale alla quale la parte acattolica appartiene, oppure altre leggi matrimoniali).

Nella normativa latina mancava un provvedimento simile, ma ormai si può ritenere che l'esistente *lacuna iuris* è stata colmata dall'Istruzione «*Dignitas Connubii*»¹⁰, la quale nell'art. 4§1 (analogo al can. 781 *CCEO*) richiede implicitamente la conoscenza della normativa matrimoniale delle diverse Chiese o comunità cristiane acattoliche. Nello stesso tempo, però, la predetta Istruzione segna un passo avanti rispetto alla normativa orientale, sollecitando indirettamente anche la conoscenza delle leggi matrimoniali di altri ordinamenti religiosi o statali. Difatti, l'Istruzione «*Dignitas Connubii*» dopo aver affermato la competenza indiretta della Chiesa per giudicare le cause di nullità dei non cattolici¹¹, dichiara nell'art. 4§2 che:

⁸ CALLA R., *Famiglie miste in Italia, fra matrimoni, nascite, separazioni e divorzi*, in CARITAS E MIGRANTES, *Immigrazione, Dossier Statistico 2010: XX Rapporto*, Roma 2010, 139.

⁹ Tale grazia dello scioglimento, poi, può essere ottenuta seguendo, a seconda dei casi, i percorsi diversi: Privilegio Paolino e casi equiparati, secondo le norme codicili dei cann. 1143-1149 *CIC* e 854-860 *CCEO*, oppure seguendo le direttive delle Norme «*Potestas Ecclesiae*» emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nel 2001. Cfr. *Periodica* 91 (2002), 502-506.

¹⁰ Cfr. KOWAL J., *L'istruzione Dignitas connubii e la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei battezzati*, in *Periodica* 94 (2005), 493-496.

¹¹ *DC*, art. 3§2: «Il giudice ecclesiastico, però, può esaminare solo le cause di nullità dei non cattolici, siano essi battezzati o non battezzati, nelle quali è necessario che sia provato davanti alla Chiesa cattolica lo stato libero di almeno una delle parti, salvo l'art. 114». Cfr. KOWAL J., *L'istruzione Dignitas connubii...*, op. cit., 498.

«Ogni qual volta il giudice ecclesiastico deve pronunciarsi sulla nullità di matrimonio contratto da due coniugi non battezzati:

1° la causa di nullità si svolge secondo le norme del diritto processuale canonico;

2° la nullità di matrimonio è decisa, fatto salvo il diritto divino, in base alle norme del diritto cui le parti erano soggette al tempo della celebrazione del matrimonio».

Quest'ultima disposizione, insieme con le altre finora esposte, viste nel contesto dei fenomeni sociologici della migrazione, crescente numero dei matrimoni misti e sempre più precaria stabilità matrimoniale delle coppie, offre un valido motivo per l'approfondimento della nostra conoscenza circa diverse normative matrimoniali negli altri ordinamenti religiosi o giuridici¹².

Intraprendendo la tematica riguardante diversi sistemi matrimoniali sorge anzitutto la domanda quali ordinamenti religiosi si dovrebbe prendere in considerazione in primo luogo: partire da quelli più rilevanti al livello mondiale, oppure fissare l'attenzione soltanto su quelli che o costituiscono una maggioranza o sono presenti in modo rilevante in Italia, in Europa o nei territori considerati tradizionalmente cristiani (l'Europa e la maggior parte della Russia, tutta l'America, Africa sub-sahariana e Australia). Già una indagine previa, però, dimostra che – a prescindere della presenza maggioritaria dei Cristiani – il numero dei fedeli di altre grandi religioni in Italia rispecchia la situazione nel mondo, o almeno non si distanzia molto da essa¹³. Prendendo, quindi, in considerazione questo dato, e ancor di più il fatto che i nostri Istituti – cioè, sia il Pontificio Istituto Orientale che mi ha gentilmente invitato a tenere la relazione durante la *Giornata di Studio* su «Il matrimonio nel CCEO tra norme codicali e prassi giudiziaria» e pubblicarla in seguito, sia la Pontificia Università Gregoriana – sono Atenei per eccellenza internazionali, nella ricerca e nella esposizione sarà seguito l'ordine di rilevanza delle singole religioni nel mondo.

¹² La trasformazione della mappa delle appartenenze religiose in Italia e cambiamento dell'Europa in un continente multi-etnico, multiculturale e multi-religioso, che in seguito pongono in luce la superficialità della conoscenza delle religioni e la quasi totale ignoranza delle loro normative, già da una decina di anni hanno spinto gli studiosi a conoscere meglio il diritto degli ordinamenti giuridici delle religioni. Come risultato, nel 2001 vede luce *Daimon* – Annuario di diritto comparato delle religioni, stampato dalla Società Editrice "Il Mulino" (di Bologna) – rivista giuridica dedicata proprio allo studio dell'organizzazione interna delle varie confessioni religiose; inoltre più recenti testi di diritto comparato dedicano ai diritti religiosi un'attenzione sconosciuta nel passato. Cfr. *Editoriale*, in *Daimon* 1 (2001) 6, nt. 3.

¹³ Per i dati statistici cfr. CENTRO STUDI SULLE NUOVE RELIGIONI, *Le religioni in Italia*, INTROVIGNE M. & ZOCCARELLI P.M. (ed.), Torino 2006, 7-11; cfr. anche la pagina web: www.cesnur.org/religioni_italia/introduzione_01.htm

Si lasciano a parte, inoltre, i sistemi matrimoniali delle confessioni cristiane: quello delle Chiese Ortodosse in fondo non differenzia sostanzialmente dal sistema matrimoniale canonico, ed è abbastanza conosciuto tra i canonisti e matrimonialisti¹⁴; quello delle comunità protestanti, invece, il più delle volte non esiste, e la normativa che viene applicata è quella civile¹⁵.

Le principali religioni organizzate del mondo¹⁶ secondo il numero di aderenti sono¹⁷:

- Cristianesimo (e culti d'origine cristiana): 2,1 miliardi – 33% (Chiesa cattolica: 1,1 miliardi; Chiese Protestanti: 553 milioni; Chiesa ortodossa: 225 milioni; Chiese orientali antiche (Monofisismo e Nestorianesimo): 72 milioni; Mormoni: 13,5 milioni; Avventisti: 16 milioni; Testimoni di Geova: 7 milioni; altri cristiani: 120 milioni);
- Islam: 1,5 mld – 21% (di cui *Sunniti*: 1,4 miliardi e *Sciiti*: da 122 milioni a 167 milioni, e circa 12 milioni altri quattro rami (*Kharigismo*, *Drusi*, *Yazidismo*, *Alevismo*);
- Induismo: 1 mld ca. – 13% (*Visnuismo*: 580 milioni; *Sivaismo*: 220 milioni, *Saktismo*, *Smartismo*, *Lingayatismo*, *Ayyavalismo*, *Neoinduismo*: 202 milioni);
- Buddismo: 576 milioni – 6% (B. *Mahayana*: 385 milioni; B. *Theravada*: 124 milioni; B. *Vajrayana*: 67 milioni)
- Sikhismo: 27 milioni – 0,36%
- Ebraismo: 15 milioni – 0,23%
- Bahaismo: 7 milioni – 0,12%
- Confucianesimo: 6 milioni
- Giainismo: 5 milioni ca.
- Shintoismo: 3 milioni (secondo alcuni 100 milioni)¹⁸.

¹⁴ Oppure è relativamente facile trovarne dettagliate descrizioni e i riferimenti per l'ulteriore studio, per es. da: PRADER J., *Il matrimonio in Oriente e Occidente*, «Kanonika» 1, Roma 1992.

¹⁵ Cfr. JEREMY A., *The solemnization of marriage in Anglican canon law*, in DOE N. (ed.), *Marriage in Anglican and Roman catholic Canon Law*, The Acts of the Ninth Colloquium of Anglican and Roman Catholic Canon Lawyers, Cardiff 2009, 21. Lo stesso vale anche per i culti di origine cristiana, che però cristiani non sono più, come i Testimoni di Geova o i Mormoni.

¹⁶ Le religioni *organizzate* vanno distinte qui dalle religioni *informali*, per esempio culti indigeni animistici, culti tradizionali africani e diasporici, spiritualismo, ecc.

¹⁷ I dati provengono dalla pagina web: www.adherents.com [ultimo accesso 15 maggio 2011], con integrazioni dalle seguenti altre fonti:

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, *The World Factbook*, -> World, -> Religions (www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/);

www.religioustolerance.org/worldrel.htm.

¹⁸ Anche in Italia la religione più diffusa è il Cristianesimo (ca. 92 %) e la confessione maggioritaria è il Cattolicesimo (51 milioni – 88%). Sono presenti anche altre confessioni cristiane: i fedeli ortodossi sono

Infine, come ultima premessa metodologica, una parola circa gli elementi più importanti da ricercare e presentare nei diversi sistemi matrimoniali. Partendo da una particolare *forma mentis*, che pare sia comune ai canonisti cattolici orientali e latini, la strada più efficace per iniziare la conoscenza, la sistematizzazione e poi la comparazione dei sistemi matrimoniali risulta quella che parte dalla precisazione del patto/contratto matrimoniale come un atto giuridico di natura consensuale compiuto tra due persone di sesso diverso. Tale patto/contratto, oltre che la capacità contrattuale delle parti, richiede per la sua esistenza, a tenore del can. 1057§1 del *Codex Iuris Canonici* per la Chiesa Latina (del 1983), l'abilità giuridica dei nubendi, cioè la mancanza degli impedimenti, e lo scambio del consenso naturalmente sufficiente per la creazione del vincolo matrimoniale, manifestato secondo la forma prescritta dalla legge, cioè quella che nella Chiesa Latina viene chiamata la "forma canonica" del matrimonio.

Una comparazione dei diversi sistemi matrimoniali sarà, quindi, facilitata dalla previa individuazione e descrizione di queste tre "pilastri", sui quali poggia il patto matrimoniale liberamente compiuto: capacità delle parti, abilità legale (assenza degli impedimenti) e la forma prevista per la celebrazione. La seguente analisi e presentazione della regolamentazione riguardante il matrimonio nei diversi ordinamenti e sistemi religiosi cercherà di individuare in modo più sistematico possibile questi tre elementi.

§2. Islam

L'Islam nasce nella prima metà del sec. VII nella Penisola Arabica tra gli Arabi, comunemente considerati discendenti di Ismaele, figlio del patriarca Abramo e Hāgar. Dopo l'ebraismo e il cristianesimo l'Islam, fondato da Maometto, è l'ultima delle grandi religioni monoteistiche rivelate. Questa professa la completa sottomissione a Dio, e i suoi ordinamenti sono enunciati nel Corano, testo rivelato a Maometto, ritenuto *parola di Dio* e quindi perfetto e immutabile.

Il sistema giuridico dell'Islam postula la legge rivelata (*shari'a*), che si esprime attraverso la formulazione dei principi derivati da quattro fonti: il Corano; la tradizione (*sunna*), ossia le tradizioni autentiche che riportano la vita e i detti del Profeta nonché dei suoi compagni; il consenso della

quasi 1,3 milioni, per lo più di recente immigrazione; i protestanti sono circa 700.000, e la maggior parte di essi sono Pentecostali (*Assemblee di Dio in Italia* – ca. 400.000 membri. Di antichissima origine è la comunità ebraica italiana, che ammonta a ca. 36.000 fedeli. Più recente è la diffusione dei movimenti di ispirazione cristiana dei Mormoni, che conta 22.000 fedeli, e dei Testimoni di Geova, che conta circa 243.400 aderenti. Altre religioni non appartenenti al Cristianesimo contano: oltre 1,36 milioni di Musulmani, 120.000 Buddisti, 112.000 Induisti, 25.000 Sikh e 49.000 animisti. Cfr. CESNUR, *Le religioni in Italia* (www.cesnur.org/religioni_italia/introduzione_01.htm); CARITAS E MIGRANTES, *Immigrazione, Dossier Statistico 2010: XX Rapporto*, Roma 2010, 205.

comunità; l'analogia (*qiyās*) usata quando non sia possibile trovare esplicito riferimento nelle tre fonti precedenti per la soluzione di una questione. Il diritto positivo (*fiqh*) comprende, invece, le leggi circa le pratiche religiose rituali, la vita sociale e dello Stato¹⁹.

Nell'Islam (a prescindere del suo ramo e della scuola/tradizione giuridica) la famiglia è un'istituzione divina, e il matrimonio è l'unica forma legittima di unione tra i sessi. I rapporti fuori del matrimonio sono rigorosamente vietati e nell'antico diritto penale la fornicazione costituiva un reato. Esistono, perciò, nell'Islam due tipi di matrimoni: il *nikah*, cioè il contratto di matrimonio classico a tempo indeterminato, e il *mut'a*, ossia il contratto di matrimonio a tempo determinato (rinnovabile) che rientra nella categoria degli *affitti o locazioni*²⁰. Il Corano e la *Sunna* raccomandano, comunque, con insistenza il matrimonio come unico mezzo per assicurare la moralità privata (evitare i rapporti illeciti e assicurare la felicità fisica e spirituale), la pace sociale e moltiplicare il numero dei credenti²¹. Il matrimonio è, quindi, considerato un dovere religioso e civile per un musulmano che: è in grado di pagare un dono nuziale; ha i mezzi per mantenere una famiglia; e tema, perseverando nel celibato, di cadere in tentazione²².

Secondo la maggior parte degli studiosi, il matrimonio islamico è un contratto privato con il quale l'uomo si impegna a dare alla donna una dote (*mahr*) e a mantenerla, in cambio del diritto di avere con lei rapporti sessuali che divengono così legittimi. In sé non è un atto religioso, anche se attualmente viene considerato come un atto di culto e ufficiato da un celebrante, con l'invocazione di *Allah* e la lettura dei versetti di Corano²³.

¹⁹ Cfr. *L'Islam e i movimenti di matrice islamica*, in CENTRO STUDI SULLE NUOVE RELIGIONI, *Le religioni in Italia*, op. cit., 449-453.

²⁰ Il secondo tipo di matrimonio è ormai poco usato nell'Islam moderno, essendo stato abolito nel mondo *sunnita*, ma vige ancora tra gli *Sciiti*, per esempio in Iran. Il "matrimonio a tempo" di fatto sostituisce nel mondo islamico la pratica della prostituzione, e va distinto dal matrimonio *'urfi*, cioè consuetudinario, celebrato nella moschea e non registrato in seguito. Quest'ultimo spesso viene praticato dagli studenti universitari per sfuggire dal controllo dei genitori, oppure negli Stati non islamici, per contrarre il matrimonio poligamico. Cfr. ALUFFI BECK-PECCOZ R., *Islam e società in Egitto. Il matrimonio 'urfi*, in *Daimon* 2 (2002), 182-191.

²¹ Il Corano recita: «E unite in matrimonio quelli fra voi che son celibi e gli onesti fra i vostri servi e le vostre serve; e se saran poveri certo Dio li arricchirà della sua grazia...» (Cor. XXIV, 32).

²² Cfr. PRADER, *Il matrimonio*, = PRADER G., *Il matrimonio nel mondo. Celebrazione, nullità e scioglimento del vincolo*, Padova 1986², 18.

²³ Cfr. PRADER, *Il matrimonio*, 17-18; MADERA A., *Juridical Bonds of Marriage for Jewish and Islamic Women*, in *Ecclesiastical Law Journal* 11 (2009), 55; ALUFFI, *Il diritto*, = ALUFFI BECK-PECCOZ R., *Il diritto islamico*, in FERRARI S. (ed.), *Introduzione al diritto comparato delle religioni. Ebraismo, islam e induismo*, Bologna 2008, 206.

A differenza, quindi, con la visione cattolica del contratto matrimoniale, quello islamico già a prima vista non sembra di essere una comunità di tutta la vita, ordinata al bene dei coniugi, ecc. Anzi, prima di tutto, non è necessariamente una comunità tra un uomo e una donna, un *consortium* monogamico, perché viene ammessa poligamia²⁴; inoltre il contratto matrimoniale secondo il diritto islamico può essere non soltanto dichiarato nullo nel caso di mancanza degli elementi essenziali, ma anche sciolto tramite ripudio o divorzio²⁵.

Tralasciando, però, questi aspetti, limitiamo l'attenzione ai tre elementi centrali per la conclusione del contratto matrimoniale, cioè il consenso, gli impedimenti e la forma.

§2.1. Il consenso matrimoniale

Anche secondo il diritto islamico il matrimonio – come ogni contratto – viene concluso con il consenso delle parti contraenti. Queste ultime, però, non necessariamente coincidono con gli sposi stessi: normalmente sono loro, ma dato che titolare del rapporto matrimoniale può essere ogni persona (anche un bambino appena nato oppure un malato mentalmente), capita che una parte è rappresentata dal tutore matrimoniale (*walī*) nella persona del padre o un agnato più prossimo²⁶. Anzi, secondo alcune scuole islamiche ortodosse (i malikiti e gli hanbaliti) il potere del tutore si prolunga anche alle donne vergini (incluso quelle già pubere), giustificandolo dal fatto che la verginità implica poca conoscenza della vita, allo stesso modo come la giovane età o malattia mentale²⁷.

Riassumendo si può affermare che sono capaci di contrarre matrimonio: il maschio musulmano pubere, sano di mente, abile a consumare il matrimonio; la donna pubere, sana di mente, abile a consumare il matrimonio. Tradizionalmente la pubertà si presume a 12 anni per la donna e a 15 anni per l'uomo, ma ormai nella maggioranza degli Stati islamici l'età matrimoniale è stata elevata al 16 e 18 anni, per cui non è più applicabile il diritto religioso. Il matrimonio, invece, contratto da un impubere o tra

²⁴ Si tratta, più esattamente, della *poliginia* perché soltanto al uomo è consentito di avere più mogli (fino a quattro), mentre ad una donna sposata è proibito di concludere un nuovo matrimonio, quando è vincolata da un matrimonio precedente. Cfr. ALUFFI, *Il diritto*, 209-210.

²⁵ Per una trattazione dettagliata delle questioni riguardanti la nullità e diverse fattispecie dello scioglimento del matrimonio secondo il diritto islamico, cfr. ALUFFI, *Il matrimonio*, = ALUFFI BECK-PECCOZ R., *Il matrimonio nel diritto islamico*, in FERRARI S. (ed.), *Il matrimonio. Diritto ebraico, canonico e islamico: un commento alle fonti*, Torino 2006, 212-246; MADERA A., *Juridical Bonds of Marriage for Jewish and Islamic Women*, in *Ecclesiastical Law Journal* 11 (2009), 58-64.

²⁶ Cfr. ALUFFI, *Il matrimonio*, 184-185. I parenti del lato materno non possono essere *walī*.

²⁷ *Ibid.*, 185.

impuberi (in questo caso tra coloro che li rappresentano legalmente), può essere annullato quando l'impubere, giunto a pubertà, non accetti i patti stipulati in suo nome dal padre o tutore, purché non abbia consumato il matrimonio conoscendo quei patti²⁸.

L'analisi, però, più approfondita della questione della formazione della volontà matrimoniale porta alla conclusione, che quella formazione della volontà dovrebbe essere scrupolosamente distinta dalla sua manifestazione. Di norma, infatti, anche se una donna non è soggetta al potere di alcun tutore, non può concludere direttamente il matrimonio, il che viene espresso da diversi autori sotto la forma della regola che «non c'è matrimonio senza wali»²⁹. Il *walī*, cioè il curatore matrimoniale, è, come già menzionato, il parente prossimo nella linea maschile; quando un tale parente manca, viene sostituito dal detentore del potere politico («il sultano è *walī* di chi non ha *walī*»), il quale delega la funzione al giudice³⁰.

Giuristi islamici da diverse scuole spiegano che l'intervento del *walī* si richiede per integrare la volontà della sposa (anche maggiorenne). Il *walī*, cioè, esprime il consenso della sposa e la concede al futuro marito. Questo spiega perché la sua volontà è necessaria a perfezionare il contratto, e perché la sua assenza renderebbe invalido il contratto nuziale³¹.

La ragione dell'intervento del tutore viene spiegata a partire dalla natura del matrimonio stesso, inteso non soltanto come l'unione tra un uomo e una donna, ma anche come l'alleanza di due famiglie. Un ulteriore prova al riguardo costituiscono le regole in materia di "adeguatezza" matrimoniale, richiesta di principio all'uomo e valutata in riferimento alla nascita, alla religione, alla ricchezza, alla professione, e a volte anche alla differenza di età tra gli sposi. Una *mésalliance*, e quindi la sottoposizione della donna all'autorità di un marito a lei inferiore è un disonore sia per lei sia per la sua famiglia, perciò il *walī* può legittimamente rifiutarsi di concludere il matrimonio desiderato dalla donna, e sia il *walī* sia la donna possono reagire al matrimonio concluso con un uomo non adeguato³².

²⁸ Cfr. PRADER, *Il matrimonio*, 18.

²⁹ ALUFFI, *Il matrimonio*, 186.

³⁰ Attualmente soltanto la scuola hanafita ammette la validità del matrimonio concluso dalla donna libera, pubere e sana di mente. Cfr. *ibid.*, 186-187.

³¹ Cfr. CILARDO, *Diritto*, = CILARDO A., *Diritto di famiglia islamico classico*, in *Due sistemi a confronto: la famiglia nell'Islam e nel Diritto Canonico*, a cura di CILARDO A., Padova 2009, 27-30. Il *walī* deve essere musulmano, di sesso maschile, pubere e sano di mente. Secondo la scuola malachita, il *walī* può essere un ebreo o un cristiano, qualora la futura sposa dovesse essere un'ebrea o una cristiana. Cfr. ALUFFI, *Il diritto*, 207.

³² Cfr. ALUFFI, *Il matrimonio*, 187-188.

Va sottolineato, infine, che la volontà consensuale delle parti non deve essere affetta dai vizi che la rendono giuridicamente inefficace. Tali sarebbero: errore sulla persona dell'altro coniuge o sulla qualità di questa, violenza fisica o morale, costituita dal timore di un male grave per sé, per la persona o i beni di un figlio o discendente³³.

§2.2. Gli impedimenti matrimoniali

Oltre la capacità matrimoniale, il diritto islamico per la validità del contratto matrimoniale esige anche l'assenza degli impedimenti, cioè l'abilità giuridica. Gli impedimenti vengono anzitutto divisi in perpetui (la parentela, l'affinità, l'allattamento) e temporanei (un triplice ripudio, la differenza di culto e l'esistenza dei precedenti matrimoni: uno per la donna e quattro per l'uomo). Il matrimonio celebrato nonostante l'esistenza di un impedimento non crea un vincolo e non fonda la vita matrimoniale; il giudice può pronunciare l'annullamento e ordinare alla coppia di separarsi, anche nel caso degli impedimenti sopravvenuti dopo la valida celebrazione del matrimonio (per es. nel caso di apostasia)³⁴.

Vediamo brevemente singoli impedimenti:

- a) L'impedimento di *parentela*, o *consanguineità*, ha la sua fonte nel Corano³⁵, e proibisce il matrimonio in ogni grado in linea retta ed in linea collaterale fino al terzo grado: tra fratello e sorella, zio e nipote, prozio e pronipote, nipote e zia, pronipote e prozia, inclusi i vincoli naturali (per esempio da rapporto con una concubina). Non c'è impedimento tra primi cugini (per es. le figlie del fratello del padre); anzi nella tradizione dell'area islamica un tale matrimonio è ritenuto preferenziale per ragioni economiche e familiari³⁶.
- b) L'impedimento di *affinità* proibisce all'uomo di sposare la moglie (o la concubina) di un ascendente o discendente, e le ascendenti o le discendenti della propria moglie (o concubina), nel caso quando il matrimonio su cui si fonda l'affinità sia stato consumato. Per le scuole dei hanafiti e dei hanbaliti, l'affinità sorge, inoltre, da un rapporto sessuale illecito o dall'intimità in cui si sono trovati l'uomo e la donna (le donne dei suoi ascendenti e discendenti, oppure ascendenti e discendenti della sua donna)³⁷.

³³ Cfr. CILARDO, *Diritto*, 30-31.

³⁴ Cfr. ALUFFI, *Il matrimonio*, 191. 203-204.

³⁵ «V'è proibito di prendere in spose le vostre madri, le vostre figlie, le vostre sorelle, le vostre zie paterne e materne, le figlie del fratello e le figlie della sorella» (Cor. IV, 23).

³⁶ Cfr. PRADER, *Il matrimonio*, 18; ALUFFI, *Il matrimonio*, 191-192.

³⁷ Cfr. PRADER, *Il matrimonio*, 19; ALUFFI, *Il matrimonio*, 192-193.

- c) L'impedimento da allattamento, o *parentela di latte*, sorge dal rapporto che nasce con l'allattamento tra la nutrice e l'allattato. Quando l'allattamento è avvenuto prima dei due anni di età, produce gli stessi effetti della consanguineità sia in linea retta che collaterale, e quindi lega «il lattante e i suoi discendenti alla balia e ai discendenti e ascendenti di questa. Ma l'impedimento si estende anche al marito della balia, che è considerato causa del latte: il figlio del latte non può sposare il figlio del padre di latte»³⁸.
- d) L'impedimento del *triplice ripudio* sorge per l'uomo nei confronti della donna che ha ripudiato tre volte, cioè in modo definitivo. È un impedimento temporaneo ed è rimosso quando la donna abbia sposato altro uomo e da questi sia stata ripudiata o sia rimasta vedova. È considerato, invece, l'impedimento perpetuo, quando un precedente matrimonio è stato sciolto con il giuramento imprecatorio, in seguito all'accusa della fornicazione della moglie e disconoscimento del bambino da lei partorito³⁹.
- e) L'impedimento che proviene da *differenza di culto* o dalla *diversità di religione*, è formulato diversamente per la donna e per l'uomo. La donna musulmana può sposare solo un musulmano, e non esiste nessuna possibilità di dispensa: «non date spose donne credenti a idolatri, finché essi non avranno creduto, perché, certamente, uno schiavo credente è meglio di un uomo idolatra, anche se questi vi piace» (Cor. II, 221). Il musulmano anche non può sposare la non musulmana, salvo le donne appartenenti alle religioni del Libro, cioè cristiane o ebreo: «vi sono inoltre lecite, come mogli, le donne credenti e caste, come anche le donne caste di quelli cui fu data la Scrittura prima di voi, purché diate loro il dono nuziale, vivendo castamente, senza fornicare e prendervi amanti» (Cor. V, 5). Non può sposare, invece, una donna di altra religione o animista prima che questa si sia convertita all'islamismo⁴⁰. Il divieto di matrimonio misto per la musulmana viene spiegato sulla base del carattere del matrimonio islamico: un non musulmano non può esercitare potestà/autorità sulla

³⁸ ALUFFI, *Il matrimonio*, 194. PRADER afferma che tale impedimento «mentre è stato abolito in alcuni Stati islamici come la Costa d'Avorio e il Mali, è stato singolarmente conservato in uno Stato riformatore, come la Turchia» (*Il matrimonio*, 19). ROBERTA ALUFFI sostiene, invece, che «tutti gli impedimenti perpetui sono fedelmente ripresi dalle leggi oggi in vigore» (*Il matrimonio*, 195). Per un contesto più ampio dei divieti islamici della sessualità cfr. BOUHDIBA A., *La sessualità nell'Islam*, Milano 2005, 17-18. L'Autore spiega, inoltre, anche le ragioni dell'assenza nell'Islam dell'adozione, e del relativo impedimento da essa proveniente.

³⁹ Cfr. PRADER, *Il matrimonio*, 19; ALUFFI, *Il matrimonio*, 195-196. L'impedimento è conservato in tutte le leggi di riforma. Lo statuto personale in Tunisia, dove è stato abolito il ripudio, impedisce il matrimonio tra l'uomo e la donna da cui abbia divorziato tre volte.

⁴⁰ Cfr. PRADER, *Il matrimonio*, 19.

musulmana, per definizione non rispetterebbe la religione della moglie musulmana, e si crea il pericolo dell'apostasia dell'Islam da parte della moglie, ed infine i figli partoriti dalla musulmana non entrerebbero nell'Islam, ma dovrebbero seguire la religione paterna⁴¹.

- f) Anche l'impedimento del *vincolo di precedente matrimonio*, ha diverso significato per una donna e per un uomo. Quanto alla donna, le è vietato sposarsi mentre è legata da un vincolo di matrimonio o, meglio, finché si trova nella potestà del marito. Tale impedimento viene introdotto dal Corano sotto la forma del divieto per gli uomini di sposare le donne già coniugate: «Tutte le donne maritate vi sono anche interdette» (Cor. IV, 24). Dopo il termine del matrimonio (per qualunque causa o in qualunque modo) l'impedimento sussiste ancora per la donna fino al termine del periodo di "ritiro legale": tre mesi per la divorziata e quattro mesi e dieci giorni per la vedova⁴².

Quanto all'uomo, gli è permesso di avere fino a quattro mogli, dove lo Stato permette ancora la poligamia, e quindi è impedito di prendere la quinta moglie in un matrimonio a tempo indeterminato. Esercitando, però, la poligamia, l'uomo deve rispettare un ulteriore impedimento relativo alla combinazione delle donne che si trovano sotto la sua potestà: l'uomo non può avere come mogli nello stesso tempo due donne che siano tra loro legate nei gradi vietati di consanguineità, affinità o parentela di latte⁴³.

- g) Infine va menzionato l'impedimento matrimoniale che sorge dallo stato di consacrazione durante il pellegrinaggio a Mecca (*ibrām*). È un impedimento assoluto (riguardante l'uomo, la donna e il *wali*) e temporale, durante, cioè, il tempo tra il primo e l'ultimo dei riti prescritti per il compimento dell'obbligo del pellegrinaggio. Secondo alcune scuole islamiche l'impedimento in questione ha efficacia invalidante, mentre per altre non ne ha, ma il matrimonio è semplicemente da evitare, come lo si

⁴¹ Cfr. ALUFFI, *Il matrimonio*, 200-201. Secondo l'Autrice solo in Tunisia l'impedimento in questione non è stato ripreso espressamente nelle leggi in vigore. Il PRADER, però, precisa che: «un matrimonio contratto in violazione a detta norma, possibile eventualmente solo all'esterno, è considerato non esistente negli Stati islamici e, costituendo atto di apostasia, è perseguibile penalmente. Fanno eccezione il Mali e la Costa d'Avorio, oltre la Turchia» (*Il matrimonio*, 19).

⁴² Più esattamente il Corano, parlando del "ritiro legale" delle divorziate, indica: «Le donne divorziate osservino un ritiro della durata di tre cicli, e non è loro permesso nascondere quello che Allah ha creato nei loro ventri» (Cor. II, 228). Per quelle donne, che non hanno più le mestruazioni, il tempo di attesa è di un anno. Cfr. PRADER, *Il matrimonio*, 19.

⁴³ Cfr. PRADER, *Il matrimonio*, 19; ALUFFI, *Il matrimonio*, 196-198.

fa durante il mese di Ramadan e altri periodi della più intensa devozione e preghiera⁴⁴.

§2.3. La forma della celebrazione del matrimonio

La cosiddetta *forma* della celebrazione del matrimonio, ossia la legittima manifestazione della volontà degli sposi, secondo gli studiosi comprende due rilevanti elementi: l'atto del matrimonio, cioè lo scambio del consenso, e il contratto matrimoniale⁴⁵. Il primo elemento, cioè l'atto del matrimonio, viene fatto nella forma dell'offerta del matrimonio da parte dello sposo, e la sua accettazione da parte della sposa; per la sua validità richiede soltanto la presenza di due testimoni che in fondo «serve a pubblicizzare l'unione, in modo che non possano essere insinuati dubbi sul carattere lecito del rapporto tra gli sposi»⁴⁶. Il matrimonio islamico, come già accennato, non è un atto di culto, anche se sempre più spesso viene celebrato in forma religiosa. Anzi, di per sé il contratto matrimoniale non richiede l'intervento di un celebrante o della pubblica autorità per la sua conclusione, ma visto che la validità del matrimonio dipende dall'osservanza dei requisiti formali, con il tempo è emersa la figura di un esperto professionale che assiste i contraenti, e in molti paesi quel esperto si è trasformato in un pubblico ufficiale, cui cooperazione è imposta dalla legge. Attualmente in quasi tutti gli Stati è previsto che il matrimonio abbia una forma pubblica con la presenza di un pubblico ufficiale (notaio), il quale redige il relativo atto e lo registra⁴⁷.

Dall'atto del matrimonio si distingue il contratto matrimoniale con cui viene costituita la dote e vengono precisate le eventuali condizioni apposte dalla donna. In fondo, però, l'oggetto del contratto è duplice, a seconda che si tratta del marito o della moglie:

- rispetto al marito, l'oggetto del contratto è la donna, o meglio i diritti che il matrimonio gli conferisce sulla persona della moglie, sintetizzati nell'espressione “potestà matrimoniale”: l'autorità maritale e il diritto permanente di godimento;
- rispetto alla moglie, oggetto del contratto è il corrispettivo che il marito le deve sotto forma di dono nuziale (*mahr*) e degli altri diritti e

⁴⁴ Cfr. GARCÍA BARRIUSO P., *Derecho matrimonial islámico y matrimonios de musulmanes en Marruecos*, Madrid 1952, 210-211; CILARDO, *Diritto*, 27.

⁴⁵ Cfr. PRADER, *Il matrimonio*, 19-20; GARCÍA BARRIUSO P., *Derecho matrimonial islámico* 233 seg.

⁴⁶ ALUFFI, *Il matrimonio*, 204.

⁴⁷ Cfr. PRADER, *Il matrimonio*, 20; ALUFFI, *Il matrimonio*, 205.

obblighi derivanti dal matrimonio, tra cui il diritto al mantenimento e alla custodia dei figli⁴⁸.

Il dono nuziale è una sopravvivenza della consuetudine araba preislamica, cioè del prezzo della sposa pagato ai congiunti maschi. Rispetto al passato, il Corano ha segnato un vero progresso, attribuendo il *mahr* alla donna e prescrivendo che sia pagato a lei: «vi è permesso cercare spose dando loro in dote dei vostri beni, vivendo in castità e senza darvi al libertinaggio; e a quelle di cui godiate come spose date la loro dote come prescritto» (Cor. IV, 24).

La costituzione del *mahr* è, comunque, elemento essenziale del contratto di matrimonio, e la sua esclusione è ragione di nullità del contratto, perciò deve essere determinato nel contratto. Nei casi, invece, quando il contratto non menziona il dono nuziale, il *mahr* viene sempre sottinteso: se il contratto tace o gli sposi non riescono a mettersi d'accordo sull'ammontare del dono, la moglie potrà sempre chiedere ad un giudice di assegnarle un *mahr* di equivalenza⁴⁹.

La moglie acquisisce la proprietà del dono nuziale dopo aver firmato il contratto di matrimonio, e da allora può disporne come meglio crede. Il dono deve essere pagato al momento della stipulazione del contratto, anche se di consuetudine si stipula che metà sia pagata subito e il resto successivamente. La seconda parte di *mahr* costituisce un credito della moglie verso il marito. Il contratto matrimoniale dovrebbe indicare un termine per il pagamento di essa. L'omissione di questa indicazione rende il contratto rescindibile finché il matrimonio non sia stato consumato. Anzi, la donna può rifiutare l'atto coniugale fino a quando l'uomo non paghi la parte pattuita della dote. Se la consumazione è già avvenuta, il giudice assegna al marito un termine per effettuare il pagamento. In fondo, la stipulazione di un contratto matrimoniale con la determinazione del dono nuziale è l'unica garanzia economica e sociale anche per le spose europee / cristiane, affinché nel caso di ripudio o divorzio non restino senza mezzi⁵⁰.

⁴⁸ Cfr. CILARDO, *Diritto*, 32. Per i particolari circa il mantenimento e la custodia, cfr. *ibid.*, 36-48. Per una esposizione più ampia dei diritti di entrambi gli sposi, cfr. DE FRANCESCO I., *Diritti, ruoli, relazioni: i diritti della sposa nell'Islam*, in *Daimon* 9 (2009), 155-160.

⁴⁹ Cfr. CILARDO, *Diritto*, 32-33. Il *mahr* può consistere in: denaro, cose determinate, in un insieme di cose determinate o rimesse alla scelta della sposa. Non possono essere oggetto del *mahr* una cosa futura o incerta, o che non è in commercio. Cfr. *ibid.*, 33.

⁵⁰ Cfr. PRADER, *Il matrimonio*, 20. In diversi paesi dell'Africa, nei quali il diritto islamico viene osservato ai pari con le tradizioni locali, la dote non va alla donna/promessa sposa che potrà disporre di essa a proprio piacimento, ma al padre della donna, o allo zio oppure al fratello maggiore. Cfr. UDUGBOR M. O., *Alcuni brevi cenni sulla condizione giuridica delle donne nell'Islam con particolare riferimento all'Africa Sub-Sahariana*, in «*Iura Orientalia*» 5 (2009), 111-112.

Infine, una serie di cerimonie precede e segue la celebrazione del matrimonio, a seconda delle consuetudini generali o locali, tra cui è obbligatorio anche il banchetto di nozze, ma lo svolgimento di essi non affetta la validità del matrimonio stesso⁵¹.

§3. Induismo

L'Induismo (*Hindūismo*), è un nome convenzionale dato al politeismo indiano – l'insieme di credenze e pratiche di circa il 70% degli abitanti dell'India, di circa 14% della popolazione mondiale, e circa 0,2% (con 115.000 aderenti) degli abitanti in Italia⁵². È, difatti, considerato la terza religione organizzata nel mondo, a prescindere dal fatto che non si tratta di una unica struttura religiosa, ma di una molteplicità di fedi, culture e filosofie che manifestino alcuni punti di convergenza comune: la teoria del *karma* e della reincarnazione, la possibilità di liberazione, l'accettazione dei *Veda* (le quattro raccolte dei testi sacri della tradizione brahmanica), il vasto numero degli dei adorati, convergendo, però, che ogni manifestazione del divino sia, in ultima analisi, un aspetto dell'unico Dio⁵³.

Il diritto indù moderno adopera il sistema di leggi personali applicato agli induisti. Rispetto al matrimonio, è in vigore la Legge indù sul matrimonio (*Hindu Marriage Act*) del 1955 (e successivi aggiornamenti: *Marriage Laws Amendment Act* del 1976 e del 2010), ma sia questa legge, sia gli induisti che vivono fuori dell'India, fanno spesso riferimento alle forme e alle fonti più antiche e tradizionali della legge del periodo "vedico" (dal XV al VIII secolo a.C.). Tali fonti antiche sono state raccolte nei diversi trattati (*śāstra*) sul dovere religioso e giuridico (*dharma*), noti come *Dharmaśāstra*. Esse comprendono i testi della rivelazione (*śruti*), contenuta nei libri di Veda e nella letteratura vedica, gli antichi miti e prescrizioni divine (*smṛti*), e le tradizioni locali e di casta (*ācāra*)⁵⁴.

Nell'induismo il matrimonio tradizionalmente è considerato come una cosa sacra, una specie di sacramento, ed essendo un passaggio rituale e sociale nella vita di un indù, è visto come indissolubile ed eterno. La moglie, in questa concezione, creava una tale unità spirituale con il marito che dopo la sua morte non era ritenuta libera di risposarsi. In fondo, però, il matrimonio,

⁵¹ Cfr. CILARDO, *Diritto*, 50-51.

⁵² Cfr. CARITAS ET MIGRANTES, *Immigrazione, Dossier Statistico 2010: XX Rapporto*, Roma 2010, 205; *L'induismo e i movimenti di origine induista*, in CENTRO STUDI SULLE NUOVE RELIGIONI, *Le religioni in Italia*, op. cit., 525.

⁵³ Cfr. *ibid.*, 525.

⁵⁴ Cfr. DAVIS D.R. JR., *The spirit of Hindu law*, Cambridge (UK) 2010, 26-31.

secondo il diritto religioso induista, non è un contratto stipulato tra le parti, ma un rito sacro per mezzo del quale gli sposi vengono consacrati allo stato matrimoniale. Più che un fatto individuale, è una questione di famiglia intesa in senso ampio: le finalità principali dell'istituto del matrimonio sono quelle della continuazione ancestrale del gruppo familiare, del culto degli avi, del suo patrimonio e la solidale conservazione della casta⁵⁵.

Nel diritto indù moderno il matrimonio conserva alcuni elementi del carattere sacrale, e ne acquista altri di carattere contrattuale, e quindi viene assegnata una maggiore importanza al consenso, e minore all'aspetto dell'indissolubilità, ammettendo largamente il divorzio⁵⁶.

§3.1. La capacità degli sposi e il consenso matrimoniale

Nell'antico diritto indù, il quale metteva in rilievo soltanto la dimensione sacra del matrimonio, la capacità matrimoniale della persona era senza rilievo. Perciò potevano essere uniti in matrimonio, da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, anche bambini o figli che non hanno raggiunto il pieno uso di ragione. Nel caso del matrimonio contratto tra due bambini, la coabitazione cominciava dopo il raggiungimento della pubertà. La legislazione moderna ha cercato di sopprimere queste tradizioni introducendo precise disposizioni sulle condizioni necessarie per contrarre matrimonio. Il *Hindu Marriage Act* del 1955 ha stabilito un'età matrimoniale abbastanza elevata (21 anni per l'uomo e 18 anni per la donna), e nello stesso tempo ha precluso accesso al matrimonio delle persone prive dell'uso di ragione⁵⁷. La violazione, però, di questi requisiti non è esplicitamente sanzionata dall'invalidità del matrimonio, e quindi in opinione comune il matrimonio resti valido. Soltanto nel 2006 la situazione è cambiata grazie alla promulgazione del *Child Marriage Prohibition Act*, il quale prevede

⁵⁵ Cfr. *ibid.*, 38-39; FRANCAVILLA, *Il diritto indù*, = FRANCAVILLA D., *Il diritto indù*, in FERRARI S. (ed.), *Introduzione al diritto comparato delle religioni. Ebraismo, islam e induismo*, Bologna 2008, 97-98; SABHASUNDAR A.K., *The rites of hindu matrimony: analysis and perspectives in the light of inter-religious theology*, Roma 2009, 164-170.

⁵⁶ Cfr. FRANCAVILLA, *Il diritto indù*, 98-99. Il *Marriage Laws (Amendment) Act* del 2010, ha aperto la strada più larga al divorzio, ammettendo come causa del divorzio il fatto che il matrimonio è fallito in maniera irreparabile.

⁵⁷ *Hindu Marriage Act*, 1955, art. 5: «A marriage may be solemnized between any two Hindus, if the following conditions are fulfilled, namely: [...] at the time of the marriage, neither party- (a) is incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind; or [...] the bridegroom has completed the age of [twenty-one years] and the bride the age of [eighteen years] at the time of the marriage».

l'annullabilità in generale per il matrimonio dei minori, e la nullità per alcuni casi particolarmente gravi⁵⁸.

La legislazione attuale ha, inoltre, impedito legalmente il matrimonio delle persone che pur essendo capaci di emettere un valido consenso, soffrono dalle malattie mentali di tipo o di estensione tale, che gli rende inabili al matrimonio e alla procreazione; lo stesso vale per le persone che sono soggette alle ricorrenti attacchi di disturbi psichici o epilessia⁵⁹. Va notato che queste due provvisori costituiscono unico luogo dove il legislatore Indù parla del consenso matrimoniale, e più precisamente della capacità o meno di esprimere un valido consenso. Questo, poi, non viene più menzionato neppure nell'articolo che regola la celebrazione del matrimonio, limitandosi questo ultimo alla constatazione che il matrimonio indù può essere concluso secondo i riti consuetudinari e le cerimonie di una delle parti⁶⁰. Tra numerose cerimonie nuziali sicuramente ci sono molte che con atti simbolici, più che con parole, permettono alle parti di esprimere la loro volontà di diventare marito e moglie e trascorrere la vita insieme come coniugi. D'altronde si può dubitare circa l'effettiva emissione del consenso naturalmente sufficiente e giuridicamente efficace a creare il vincolo matrimoniale, quando si tiene presente che i matrimoni vengono voluti e preparati dai genitori o tutori dei futuri sposi, raramente chiedendo il parere al futuro marito e mai, o quasi mai, il consenso della futura sposa. Infine, non risulta che la legislazione prenda in considerazione l'influsso delle cause che potrebbero viziare il consenso matrimoniale, come per esempio la forza, il timore, l'errore, ecc⁶¹.

§3.2. Gli impedimenti matrimoniali

Sia l'antico diritto religioso indù, sia le leggi matrimoniali attualmente vigenti in India, pongono diversi limiti alla possibilità di sposarsi. Il primo posto tra gli impedimenti antichi prende quello che riguarda i matrimoni intercasta, e poi seguono quelli riguardanti i legami religiosi, famigliari, ecc.

⁵⁸ Cfr. FRANCAVILLA, *Il diritto indù*, 103-104. L'Autore spiega, inoltre, più ampiamente le motivazioni storiche dei matrimoni di impuberi e l'estensione attuale di questo fenomeno.

⁵⁹ *Hindu Marriage Act*, 1955, art. 5: «(b) though capable of giving a valid consent, has been suffering from mental disorder of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and the procreation of children; or (c) has been subject to recurrent attacks of insanity or epilepsy».

⁶⁰ *Hindu Marriage Act*, 1955, art. 7: «Ceremonies for a Hindu marriage. (1) A Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto».

⁶¹ Cfr. SPOLAOR E., *Il matrimonio secondo la religione induista*, in *Studia Pataviana* 5 (1958), 196-197.

- a) *La differenza di casta*. Gli Indù sono divisi in 4 caste storiche, in ordine d'importanza: – sacerdoti o bramini, – guerrieri, – agricoltori, – artigiani e piccoli commercianti. Le prime tre sono considerate caste superiori, la quarta, cioè artigiani e piccoli commercianti, è la casta inferiore, ed inoltre ci sono i fuori-casta o impuri (*intoccabili* o *paria*), che svolgono i mestieri più umili (oggi sono circa il 25% della popolazione indiana). La divisione è rigorosa: non si può passare da una casta all'altra. Il divieto di contrarre matrimonio vigeva soprattutto tra le caste superiori⁶². L'impedimento in questione è stato ufficialmente abolito in India nel 1946⁶³. L'affermazione della nullità di un matrimonio tra le persone di casta diversa, quindi, contrasterebbe i principi costituzionali. Di fatto, però, l'impedimento di casta esiste finora, benché non in forma dei divieti, ma della maggiore o minore desiderabilità⁶⁴.
- b) *La diversità di culto o differenza di religione* costituisce un altro impedimento. Un matrimonio interreligioso era visto con sfavore dall'antico diritto indù, e pure secondo il diritto attuale un indù non può sposare una donna di altra religione. La norma non ammette eccezioni. Non accetta, cioè, che uno dei nubenti possa non essere indù. Bisogna, tuttavia, subito rilevare che il *Hindu Marriage Act* esplicitamente considera buddisti, jainisti e sikh soggetti al *matrimonio indù*⁶⁵. Nel passato l'impedimento sussisteva anche nel caso delle persone cresciute in altre religioni e convertite alla religione induista prima del matrimonio. I convertiti non si accettavano, specialmente nelle caste superiori, applicando la regola che chi non è nato indù non lo può diventare. Perciò, secondo il diritto religioso, un matrimonio contratto tra parte induista e parte non induista è sempre invalido⁶⁶. Nel diritto statale dell'India, invece, l'impedimento è stato abolito con *Hindu Marriage Act* del 1955, il quale ammette il matrimonio tra un indù ed un convertito alla religione

⁶² Con particolare sfavore erano visti i matrimoni tra un uomo di casta bassa e una donna di casta alta. Cfr. FRANCAVILLA, *Il diritto indù*, 104. *Dharmaśāstra*, l'antico trattato sui doveri religiosi e giuridici, così descrive le conseguenze dei matrimoni inter-casta: «15. Gli ariani dissennati così da sposar una donna dell'ultima classe abbassano la loro famiglia e la loro discendenza alla condizione di Sùdra. 16. Lo sposo di una Sùdra, se Brahmano, decade tosto dal suo grado [...] 17. Il Brahmano che mette una fuori-casta nel suo letto, discende nel soggiorno infernale; se n'ha un figlio, è spogliato anche del suo grado» (*Manava Dharmasāstra*. Raccolta delle leggi di Manu, il libro religioso dell'India primitiva, ed. ANGELO MORRETTA, Roma 1972, 44).

⁶³ Cfr. *Hindu Marriage Disabilities Removal Act*, n. 28.

⁶⁴ Cfr. FRANCAVILLA, *Il diritto indù*, 104.

⁶⁵ *Hindu Marriage Act*, 1955, art. 2: «This Act applies - (a) to any person who is a Hindu by religion in any of its forms or developments, including a Virashaiva, a Lingayat or a follower of the Brahmo, Prarthana or Arya Samaj, (b) to any person who is a Buddhist, Jaina or Sikh by religion».

⁶⁶ Cfr. PRADER, *Il matrimonio*, 40-41.

induista⁶⁷. La apostasia dall'induismo, invece, oltre ad essere considerata un grave delitto, costituisce uno dei motivi del divorzio ammessi nella legislazione statale già nel 1955⁶⁸.

L'*Hindu Marriage Act* esplicitamente esclude dalle sue disposizioni gli abitanti del territorio nazionale che sono Musulmani, Cristiani, Parsi o Ebrei, ma questo non significa che queste persone non possono sposarsi tra di loro e con le persone di religione diversa. Al contrario, facendo ricorso ad un diverso regime matrimoniale, cioè quello fissato nello *Special Marriage Act* del 1954, si scopre che i matrimoni interreligiosi sono in un certo senso favoriti. Difatti, la legge del 1954 ha legalizzato la forma di matrimonio civile tra persone in India, indipendentemente dalla loro religione, casta, convinzioni, nazionalità, proprio allo scopo di aiutare i cittadini nel contrarre i matrimoni inter-casta, interreligiosi, o internazionali, considerando tutti uguali di fronte al diritto dello Stato.

- c) L'impedimento di *consanguineità* o *parentela*, inclusa la parentela legale sorta dall'adozione, è attualmente regolato in India (ad eccezione degli Stati di Jammu e Kashmir) in modo uniforme dal *Hindu Marriage Act* del 1955. L'art. 5 di questa Legge matrimoniale permette il matrimonio tra i due indù sotto la condizione che le parti non sono imparentate in un grado proibito di parentela, e non sono *sapindas* uno all'altro⁶⁹. Le definizioni riportate nell'art. 3 della stessa Legge includono tra i "gradi proibiti di parentela" praticamente tutti i vincoli parentali o affinità tra gli sposi: gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali; i fratelli e le sorelle germani (che condividono entrambi i genitori), consanguinei (che condividono solo il padre) o uterini (dalla stessa madre); lo zio e la nipote, la zia e il nipote; gli affini in linea retta, ecc⁷⁰. L'altro

⁶⁷ Cfr. *Hindu Marriage Act*, 1955, art. 2: «any person who is a convert or reconvert to the Hindu, Buddhist, Jaina or Sikh religion».

⁶⁸ *Hindu Marriage Act*, 1955, art. 13: «Any marriage [...] may [...] be dissolved by a decree of divorce on the ground that the other party – [...] (ii) has ceased to be a Hindu by conversion to another religion».

⁶⁹ *Hindu Marriage Act*, 1955, art. 5: «A marriage may be solemnized between any two hindus, if the following conditions are fulfilled, namely: - [...] (iv.) the parties are not within the degrees of prohibited relationship unless the custom or usage governing each of them permits of a marriage between the two; (v) the parties are not sapindas of each other, unless the custom or usage governing each of them permits of a marriage between the two».

⁷⁰ *Hindu Marriage Act*, 1955, art. 3: «(g) "degrees of prohibited relationship" - two persons are said to be within the "degrees of prohibited relationship" - (i) if one is a lineal ascendant of the other; or (ii) if one was the wife or husband of a lineal ascendant or descendant of the other; or (iii) if one was the wife of the brother or of the fathers or mothers brother or of the grandfathers or grandmothers brother of the other; or (iv) if the two are brother and sister, uncle and niece, aunt and nephew, or children of brother and sister or of two brothers or of two sisters; [...]

vincolo, o relazione, che impedisce il matrimonio è quella di *sapinda*, che a volte viene spiegato come di natura rituale, cioè «che la collaborazione di due soggetti in alcune attività rituali equivalga alla parentela, anche in assenza di vincoli di sangue»⁷¹. Stando, però, alla spiegazione data nello stesso *Hindu Marriage Act* del 1955, risulta che *sapinda* è il termine usato dall'Induismo nel contesto del matrimonio dei cugini, che viene proibito fino al terzo grado da parte della madre e fino al quinto grado da parte del padre⁷².

La Legge matrimoniale del 1955, pur regolando gli impedimenti in questione in modo uniforme per tutto lo Stato, ammette *a priori* delle eccezioni sanzionate dalle consuetudini o usanze alle quali potrebbero essere tenuti i futuri sposi⁷³. Di conseguenza l'impedimento di consanguineità è regolato in modo diverso nelle diverse parti dell'India. Per esempio nella parte settentrionale del paese, un uomo non può sposare una donna che gli è imparentata, o da parte del padre o da parte della madre, fino al sesto o quarto grado rispettivamente. Questo significa che la sposa di un uomo non può essere la cugina in sesto grado in linea maschile, né una sua quarta cugina secondo la linea femminile. Al sud del fiume Nerbada esistono, invece, usi opposti, in quanto il matrimonio preferito per l'uomo è quello con la figlia di uno zio materno o paterno⁷⁴.

- d) Una simile divergenza tra la legge statale e la prassi quotidiana riguarda l'*impedimento del vincolo* di precedente matrimonio. Il *Hindu Marriage Act* del 1955, ha introdotto questo impedimento e ha proibito la poligamia⁷⁵, ma di fatto non ha considerato la poligamia informale che finora continua ad esistere nelle diverse parti dell'India. Sia nel passato, sia attualmente la

Explanation. - For the purposes of clauses (f) and (g), relationship includes - (i) relationship by half or uterine blood as well as by full blood; (ii) illegitimate blood relationship as well as legitimate; (iii) relationship by adoption as well as by blood; and all terms of relationship in those clauses shall be construed accordingly».

⁷¹ FRANCAVILLA, *Il diritto indu*, 104.

⁷² *Hindu Marriage Act*, 1955, art. 3: «(f) (i) "sapinda relationship" with reference to any person extends as far as the third generation (inclusive) in the line of ascent through the mother, and the fifth (inclusive) in the line of ascent through the father, the line being traced upwards in each case from the person concerned, who is to be counted as the first generation; (ii) two persons are said to be "sapindas" of each other if one is a lineal ascendant of the other within the limits of sapinda relationship, or if they have a common lineal ascendant who is within the limits of sapinda relationship with reference to each of them».

⁷³ *Hindu Marriage Act*, 1955, art. 5, (iv): «unless the custom or usage governing each of them permits of a marriage between the two».

⁷⁴ Cfr. PRADER, *Il matrimonio*, 41.

⁷⁵ *Hindu Marriage Act*, 1955, art. 5: «A marriage may be solemnized between any two hindus, if the following conditions are fulfilled, namely: - (i) neither party has a spouse living at the time of the marriage».

monogamia rappresenta il modello ideale nell'induismo, ma nello stesso tempo il diritto religioso induista ammette la poligamia nelle due caste superiori (ai bramini sono consentite tre donne, ai guerrieri due). Più precisamente si tratta della poliginia, e quindi l'impedimento del vincolo esiste praticamente soltanto per la moglie, perché l'uomo può prenderne un'altra, negando semplicemente l'esistenza o la validità del matrimonio già esistente⁷⁶.

§3.3. La forma della celebrazione del matrimonio

Anzitutto va rilevato che anche le norme circa la celebrazione del matrimonio induista confermano il fatto che in fondo si tratta più di un sacro rito che di un contratto; o al massimo un contratto informale che non richiede nessun intervento del potere pubblico, né successiva registrazione, essendo sufficiente per la sua attestazione la testimonianza dei presenti alla cerimonia.

L'attuale legge matrimoniale in India dispone, infatti, che il matrimonio indù può essere celebrato secondo riti e cerimonie consuetudinarie di una delle parti⁷⁷. Chiaramente, quindi, né viene richiesta una forma specifica né preclusa assenza di qualsiasi forma. La Legge precisa soltanto che nei casi, dove questi riti e cerimonie includono il rito chiamato *saptapadi*, cioè i sette passi che gli sposi compiono insieme intorno al fuoco sacro, il matrimonio è considerato completo e vincolante al compiere il settimo passo⁷⁸. La stessa Legge, poi, nell'art. 8 afferma, che il Governo dello Stato, per facilitare la prova del matrimonio indù, può disporre la registrazione secondo le modalità che ritiene opportune, ma infine aggiunge, che l'omissione di una tale registrazione in nessun modo potrà affettare la validità del matrimonio⁷⁹. In questo modo il legislatore indiano ha rinunciato all'unificazione della forma di celebrare il matrimonio, rimandando ai riti molto differenziati sia su base geografica, sia su base comunitaria, e rispettando in questo modo la rilevanza delle consuetudini tipica del modello indù. Come è stato giustamente osservato:

⁷⁶ Cfr. FRANCAVILLA, *Il diritto indù*, 102-103; cfr. ANNOUSSAMY D., *Il matrimonio hindu tra diritto antico e moderno*, in *Daimon* 2 (2002), 218-220.

⁷⁷ *Hindu Marriage Act*, 1955, art. 7: «Ceremonies for a Hindu marriage. (1) A Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto».

⁷⁸ *Ibid.*: «(2) Where such rites and ceremonies include the *saptapadi* (that is, the taking of seven steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire), the marriage becomes complete and binding when the seventh step is taken».

⁷⁹ *Hindu Marriage Act*, 1955, art. 8: «(5) Notwithstanding anything contained In this section, the validity of any Hindu marriage shall in no way be affected by the omission to Make the entry».

«il legislatore ha rinunciato all'ambizione di entrare in ogni aspetto della disciplina lasciando molto al controllo sociale, riproponendo in una versione moderna l'idea caratterizzante il diritto tradizionale indù, centrato sul concetto di *dharma*, in base alla quale ogni individuo e ogni comunità deve vivere secondo le regole che riconosce, senza che un'autorità superiore, nell'antichità il sovrano e nell'India indipendente il parlamento, possa decidere in via generale le regole da seguire»⁸⁰.

Quanto ai modi concreti della celebrazione, secondo l'antico diritto religioso indù erano previsti otto forme di cerimonia⁸¹, di cui finora sono rimasti più tipi di matrimonio, con riti ed effetti diversi e molte varianti locali. Tra antichi aspetti rituali che sono rimasti conservati, il primo posto occupa il rito intorno al fuoco, che viene considerato tipico e fondamentale. Tale rito, comunemente si compie con invocazioni e preghiere, in presenza dei sacerdoti, mentre i fidanzati, tenendosi per mano, girano per sette volte intorno al fuoco sacro invocando Dio e scambiando i loro voti/ promesse. Le parole delle promesse, ovviamente, vengono espresse in modo diverso a seconda della regione, casta o comunità, ma il senso è il seguente: al primo passo lo sposo e la sposa si promettono di prendersi cura l'uno dell'altro e di togliere gli ostacoli che potrebbero presentarsi sul loro cammino; al secondo promettono di fare di tutto per migliorarsi spiritualmente, fisicamente e mentalmente per condurre una vita sempre più sana; nella terza promessa si impegnano di lavorare per migliorare le condizioni economiche della famiglia; al quarto voto si scambiano la promessa di aumentare le loro conoscenze a beneficio della famiglia, per essere sempre più felici, avere più armonia e rispetto l'uno dell'altra; nel quinto voto si promettono di prendersi cura dei

⁸⁰ FRANCAVILLA, *Il diritto indù*, 100.

⁸¹ Secondo PRADER, erano le forme seguenti: «a) *Brahma*: Il padre della sposa, o chi lo rappresenta, porge allo sposo la figlia, tutta ornata di abiti preziosi e monili, in dono, chiedendogli di accettarla in moglie. b) *Daiva*: trattasi di rito con aspetti sacrificali durante il quale avviene la consegna della sposa al sacerdote, che celebra un sacrificio agli dei, in presenza del padre. Il sacerdote, accogliendo i sentimenti del padre della sposa, fa offerta dei medesimi alla divinità. c) *Arsba*: il padre dona la figlia allo sposo e questo gli dona in cambio una mucca. d) *Prajapatya*: rito simile a quello *Brahma*, però in questo caso è lo sposo che chiede il consenso del padre della sposa. Il padre, prima della cessione, esige una promessa solenne da parte del pretendente di restare sempre fedele alla moglie per tutta la vita. e) *Gandharva*: questa forma non più in uso, anticamente praticata dai guerrieri, consisteva nella manifestazione di volontà nuziale reciproca dei nubendi, accentuata dall'aspetto eroico da parte dell'uomo. f) *Asura*: contratto di vendita della donna; questa forma fu praticata solo in tempi remotissimi. g) *Rakshasa*: il ratto della donna come bottino di guerra, seguito da consumazione. Questa forma è da molto tempo condannata. h) *Paisacha*: trattasi pure di una forma di ratto della sposa a scopo di matrimonio. Anche questa forma è stata condannata» (*Il matrimonio*, 42). Per la descrizione dei otto modi di connubio nei libri religiosi dell'India primitiva, cfr. *Manava Dharmasastra*, 45 seg. Per la storia dei riti adoperati nei matrimoni induisti, cfr. SABHASUNDAR A.K., *The rites of hindu matrimony*, 13-54; ved. anche ANNOUSSAMY D., *Il matrimonio hindu...*, op. cit., 209-210.

bambini che verranno e di dare loro la loro eredità; il sesto voto parla dell'autocontrollo sia mentale sia fisico, che darà longevità e serenità alla loro unione; e nell'ultimo voto si promettono lealtà e verità e che saranno compagni e migliori amici per tutta la vita che hanno scelto di passare insieme⁸².

Va ribadito, però, quanto detto sopra, cioè che *saptapadi* (il rito intorno al fuoco) nonostante occupi un posto privilegiato tra le diverse forme della celebrazione del matrimonio, non è né unica né principale forma per le nozze. A prescindere dalle varianti locali, può anche assumere caratteri ampiamente informali: «si consideri ad esempio che il secondo matrimonio della vedova, ammesso ma non favorito, può consistere in poco più che nel manifestare l'intenzione di sposarsi»⁸³.

Viste, infine, sia la varietà delle forme di celebrazione del matrimonio, sia la non obbligatorietà della registrazione di esso, come anche gli accennati fenomeni dei matrimoni tra i bambini e della poligamia informale, in ultima istanza, per verificare l'esistenza del matrimonio bisogna seguire il modo di procedere delle corti Indù, che normalmente la accertano in giudizio, principalmente in base a prove testimoniali⁸⁴. Questo può essere anche un valido strumento per un giudice ecclesiastico che deve affrontare gli elementi d'incertezza giuridica presenti nei matrimoni celebrati in India o tra gli Indù⁸⁵.

§4. Buddismo

Il Buddismo (o Buddhismo) è, almeno dal punto di vista sociologico, una religione, ispirata agli insegnamenti di *Siddhārtha Gautama* (Budda m. 480 a.C.), maggiormente diffusa in tutta l'Asia centro-orientale. A partire dal XIX° secolo è sempre più presente anche in Europa e tutto l'Occidente. Più in generale, il termine Buddismo indica l'insieme di tradizioni, sistemi di pensiero, pratiche e tecniche spirituali, individuali e devozionali, nate dalle differenti interpretazioni dell'insegnamento di Budda. La storia del Buddismo è caratterizzata da numerose correnti di pensiero e

⁸² Per gli esempi delle formule esatte, cfr. PRADER, *Il matrimonio*, 43; SABHASUNDAR A. K., *The rites of hindu matrimony...*, op. cit., 83-86.

⁸³ FRANCAVILLA, *Il diritto indù*, 99.

⁸⁴ Cfr. *ibid.*, 102.

⁸⁵ Quanto all'Italia, è anche da tener presente l'art. 8 dell'*Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha*, firmata il 4 aprile 2007. Per il testo dell'Intesa ved. *Il Diritto Ecclesiastico* 117 (2006), 255. Cfr. anche: FANTELLI P., *L'induismo nel nostro tempo. Gli interlocutori confessionali in Italia e le prospettive della nuova intesa*, in *Il Diritto Ecclesiastico* 118 (2007), 55-75.

scismi, con la formazione di varie scuole e correnti, tra cui le più importanti attualmente sono la scuola *Theravāda* e le scuole del *Mahāyāna* e *Vajrayāna*⁸⁶.

La dottrina buddista ha come l'obiettivo quello di raggiungere la completa liberazione dalla sofferenza, cioè vuole dare una risposta al dolore, identificato con l'esistenza stessa. Per uscire dal ciclo delle nascite e delle morti, cioè raggiungere il *nirvana*, occorre cominciare con il liberarsi dalla causa della sofferenza legata strettamente alla vita (ogni individuo è costretto in un ciclo continuo di morte e rinascita. La via di uscita, noto come *La Via di Mezzo*, evita i due estremi: l'estremo della ricerca della felicità attraverso la mera soddisfazione dei piaceri sensoriali e l'estremo dell'automortificazione delle diverse forme di ascetismo. In sintesi il percorso spirituale buddista indirizza il praticante verso l'abbandono di tutte le azioni negative di corpo, parola e mente, eliminando tutti i veleni della mente e coltivandone tutti gli aspetti positivi⁸⁷.

In piena coerenza con questi insegnamenti, buddismo non ha mai creato un proprio sistema di leggi matrimoniali, praticando le forme di matrimonio che prevalgono nella società in cui vivono. Il Buddha stesso ha scelto una moglie sola, invece di averne due o più, e quindi il fatto storico porta i buddisti alla scelta preferenziale di monogamia. Inoltre, essendo stato marito, il Buddha ha parlato del matrimonio dalla propria esperienza, ma in fondo si tratta dei consigli etici, non precetti legali. Ha insegnato, per esempio, che un marito dovrebbe onorare e rispettare sua moglie, non dovrebbe mai disprezzarla, dovrebbe esserle fedele, concederle la sua autorità e badare a lei finanziariamente. Una moglie, invece, dovrebbe compiere il suo lavoro appropriatamente, amministrare i domestici, essere fedele al marito, proteggere le sostanze della famiglia ed essere capace e diligente. Ha criticato, inoltre, l'usanza di comprare le mogli, sostenendo che i due dovrebbero «unirsi insieme in armonia e per affetto reciproco»; sosteneva la fedeltà nel matrimonio, insegnando che l'adulterio è contro il precetto⁸⁸.

I buddisti, come già detto, seguono le usanze dei paesi nei quali vivono, quindi non c'è una cerimonia buddista specifica per il matrimonio neanche nei paesi che riconoscono il buddismo come la religione di Stato

⁸⁶ Cfr. REYNOLDS F.E. & HALLISEY CH., *Buddhismo. Panoramica generale*, in ELIADE M. (dir.), *Enciclopedia delle Religioni*, vol. X. *Buddhismo*, Roma-Milano 2006, 67-68.

⁸⁷ Cfr. MÜLLER W. K., s.v. *Buddhismo*, in WALDENFELS H. (a cura di), *Nuovo Dizionario delle Religioni*, Cinisello Balsamo 1993, 78-83.

⁸⁸ Cfr. KARUNARATNA S., s.v. *Marriage*, in *Encyclopaedia of Buddhism*, vol. 6/4, Colombo 2002, 644-647.

oppure gli accordano il primo posto davanti alle altre religioni⁸⁹; i monaci buddisti non officiano e di solito non partecipano nei matrimoni, ma al massimo, appena prima o dopo il matrimonio, la sposa e lo sposo vanno spesso in un monastero per ricevere la benedizione di un monaco⁹⁰. Considerando, poi, il matrimonio come un accordo sociale, i buddisti hanno sempre accettato la volontà degli sposi di porre fine alla loro relazione e non hanno mai imposto limitazioni sul divorzio⁹¹.

L'atteggiamento dei buddisti verso il matrimonio è diventato più palese in Italia specialmente dopo l'Intesa stipulata dalla Repubblica Italiana con l'Unione Buddhista Italiana il 20 marzo 2000. A prescindere della irrisolta questione circa la costituzionalità di una tale intesa⁹², e della mancanza dei "ministri di culto"⁹³, risulta che in essa la problematica matrimoniale è del tutto ignorata. Anzi, uno studio più approfondito può condurre alla conclusione che è stata appositamente lasciata all'oscuro, perché il buddismo proprio non prende posizione rispetto al matrimonio, lasciandolo come una questione aperta, non soggetta a una regola precisa.

⁸⁹ Tra i governi che riconoscono il buddismo come la religione ufficiale, vanno menzionati: Bhutan, Cambogia, Calmuccia, Sri Lanka e Thailandia.

⁹⁰ «La cerimonia nuziale in Birmania non viene formalmente officiata dai monaci buddhisti. Questa cerimonia rappresenta una tradizione secolare, che contiene al suo interno diversi riti religiosi. I monaci buddhisti vengono nutriti con un pasto speciale in casa della sposa la mattina prima delle nozze. Questa festa porta speciali meriti alla coppia che sta per sposarsi e ai genitori della sposa. Una cerimonia religiosa si tiene la sera dopo le nozze, nel tempio del villaggio, e alcune particolari offerte vengono fatte dalla sposa, da sua madre e dalla madre dello sposo agli spiriti guardiani del villaggio e agli spiriti degli antenati. Durante la cerimonia nuziale profana, alla coppia viene insegnato a venerare i propri genitori e il Buddha. Le loro mani vengono tenute insieme e immerse in una bacinella d'acqua, in modo che «la loro unione sia indivisibile come l'acqua», TURNER E. & FRESE P. R., s.v. *Matrimonio*, in ELIADE M., (dir.), *Enciclopedia delle Religioni*, vol. 3, *L'esperienza: vita religiosa, individuale e collettiva*, Milano 1996, 338.

⁹¹ Cfr. PRADER, *Il matrimonio*, 109-110, 530-531, 570-572.

⁹² Le principali obiezioni che sono state mosse riguardano il fatto che il buddismo non può essere considerato "religione" o "confessione religiosa" secondo l'ordinamento giuridico italiano: «una comunità sociale che nega l'Essere trascendente e che contemporaneamente si qualifica come religiosa è una *contradictio in adiecto*, è una confessione *non religiosa*, una religione che ontologicamente nega se stessa. Il buddismo non è altro che una religione atea, ossia una non religione» [GIULIMONDO F., *Intesa Stato Italiano – Unione Buddhista Italiana: ma questa intesa è costituzionale?*, in *Il Diritto Ecclesiastico* 111 (2000), 939]. La Costituzione della Repubblica Italiana, negli articoli 7, 8, 19 e 20, garantisce la libertà di religione, quindi dovrebbe essere ricercata in altre norme «la libertà di superstizione o di esprimere indirizzi culturali che vedono Dio come oggetto di diletto o addirittura di odio (i gruppi legati al satanismo), o di negare l'esistenza (come accade nei circoli ateistici)» (*Ibid.*, 940).

⁹³ «In effetti, l'uso dell'espressione "ministro di culto" – mutuata dal linguaggio canonistico – non trova riscontro nell'ambito filosofico buddista al fine di indicare chiunque, monaco o laico, celebri riti, dia insegnamenti o iniziazioni», ALBISETTI A., *Il matrimonio di Buddhisti e Testimoni di Geova*, in *Il Diritto Ecclesiastico* 111 (2000), 1036. L'Autore precisa in seguito che l'esistenza di un ministro di culto presuppone la credenza in un'entità sovrumana, la quale necessiterebbe di un intermediario, ma la dottrina di Buddha non accenna a entità di questo genere.

Difatti, l'impulso sessuale che sta alla base dell'istituzione matrimoniale, nel corso dei secoli era considerato dai buddisti in diversi modi, anche decisamente opposti: dalla rinuncia al sesso, visto come un ostacolo sulla via dell'illuminazione (puritani), attraverso il disinteresse per esso (*zen*), fino a considerare l'atto sessuale come la suprema beatitudine di nirvana (tantristi)⁹⁴. Tale l'importanza della sessualità non trova, però, un riscontro istituzionale nel matrimonio:

«il buddhismo, a differenza del cristianesimo e dell'islamismo, non prenda posizione su temi quali il matrimonio, il divorzio, la prostituzione, i rapporti extraconiugali e persino la monogamia o la poligamia, considerandole questioni puramente secolari⁹⁵ ... Per quel che concerne, infine, l'etica sessuale “in netto contrasto con l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam, in cui il campo sessuale viene regolato nei particolari, i moralisti buddhisti hanno sempre tenuto in considerazione i principi generali”, e “il principio generale vuole che nessuno sia danneggiato o sfruttato in alcun modo”, tant'è che quando ciò si realizza si ritiene che anche la lussuria possa portare all'illuminazione. Se ne può dedurre, pertanto, che per il buddhista l'unione sessuale, se compiuta da adulti, laici e consenzienti, non è mai comunque immorale»⁹⁶.

Tale visione del matrimonio e dell'etica in generale, spiega in modo convincente l'assenza, nella cultura buddista, di una struttura istituzionale o sacrale del matrimonio.

A mo' di conclusione (e di svago) va aggiunto che – quanto detto sopra – sono soltanto le disquisizioni e divagazioni teoriche. Nella prassi, per chi lo desidera ardentemente, le agenzie matrimoniali sono pronte a organizzare anche un servizio buddista, e le coppie meno facoltose possono pianificare una cerimonia “fai da te”, seguendo i consigli offerti nei *blog* o nei numerosi siti internet dedicati alle nozze. Uno di questi servizi, *Sposalicious*⁹⁷, così presenta il *matrimonio buddista*:

«Nel buddismo c'è la credenza che la coppia si scambia, con il matrimonio, verità molto profonde e grandi. In questa religione è la coppia che decide come sarà il proprio matrimonio. Insieme fanno una promessa e in genere i voti vengono letti in silenzio.

⁹⁴ Cfr. *ibid.*, 1039-1040.

⁹⁵ «E proprio in quest'ottica multiforme va rilevato che “una parte cospicua della letteratura buddhista denigra il matrimonio come un destino peggiore della stessa morte”», *Ibid.*, 1041.

⁹⁶ *Ibid.*, 1041-1042.

⁹⁷ Cfr. sito web: www.sposalicious.com

Questo significa che gli altri non possono sentire le voci degli sposi recitarli. In ogni caso al matrimonio buddista viene anche recitata una preghiera che dice: “*In questa vita e in ogni sua situazione, nella ricchezza o in povertà, in salute o in malattia, nella felicità oppure nelle difficoltà, ci impegneremo ad aiutarci a vicenda. Lo scopo della nostra unione è quello di raggiungere la perfezione migliorando sempre di più la nostra compassione e gentilezza nei confronti di tutti gli essere senzienti*”.

La preghiera buddista è molto simile alle parole che vengono dette durante i matrimoni cristiani, l'unica differenza è che qui, dato che in questa religione si crede alla reincarnazione, viene specificato che si tratta di questa vita, quella attuale e solo quella»⁹⁸.

Pare molto significativa la precisazione circa lo scambio del consenso matrimoniale, quella cioè che «i voti vengono letti in silenzio. Questo significa che gli altri non possono sentire le voci degli sposi recitarli». La precisazione ora menzionata, non richiede un ulteriori commenti, tutto al più conferma ulteriormente che il buddismo non è interessato in questioni “secolari”.

§5. Sikhismo

La quinta delle religioni maggiori, secondo il numero degli aderenti sia nel mondo sia in Italia⁹⁹, è quella professata dai *Sikh*. Il numero assoluto dei membri, specie in paragone con altre religioni maggiori, non è molto impressionante, rimane, invece, molto impressionante la dottrina e la presenza dei *Sikh* nel mondo odierno. Tale presenza, specialmente in Italia, si è accentuata gloriosamente grazie al contributo dei soldati *Sikh* durante la liberazione del Paese dall'occupazione nazista¹⁰⁰, e continua a crescere in seguito all'immigrazione, per cui è doveroso menzionare almeno sommariamente la dottrina matrimoniale del *sikhismo*.

⁹⁸ MARINA, *Matrimonio buddista, lo scambio dei voti*, in: www.sposalicious.com/matrimonio-buddista-scambio-voti/

Poi prosegue la spiegazione circa altre preghiere e circa gli anelli: «Dopo questa preghiera arrivano altre parole che vogliono sostenere la felicità di chi parla per quanto sta andando ad officiare. Prima vengono detti i nomi dei due sposi e poi: “sono felice oggi, non solo di *condividere la gioia* di questo amore con amici e familiari, ma anche perché gli sposi hanno l'opportunità di esprimere le loro *aspirazioni per il futuro*”. Per i buddisti gli anelli sono il simbolo esteriore di ciò lega profondamente due persone, un *segno visibile di un'unione spirituale e interiore*, due persone che da quel momento in poi vivranno insieme e si aiuteranno reciprocamente ad innalzarsi verso la perfezione, punto in cui i buddisti devono *giungere per interrompere il ciclo delle reincarnazioni*» (*Ibid.*).

⁹⁹ Cfr. sopra, nt. 18.

¹⁰⁰ Cfr. SIKHI SEWA SOCIETY, *Sikhi & Sikh*, Suzzara (MN) 2011, 9-26.

Il fondatore della comunità religiosa e politico-militare dei *Sikh* è Nānak (1469-1538), riformatore religioso indiano, che nella sua dottrina ha proposto di fondere induismo e islamismo in una superiore fede monoteistica. La religione fu fondata nel Punjab (India) nell'intento di unire indù e musulmani nella fede in un Dio unico, che non doveva essere rappresentato con figurazioni materiali, e nel rifiuto di ogni barriera delle caste. I *Sikh* sono, quindi, monoteisti, anche se nelle loro preghiere adottano appellativi sia induisti sia islamici. L'Universo e la molteplicità degli esseri non sono che un riflesso dell'Essere Supremo. I *Sikh* credono nella legge del karma e della reincarnazione e sostengono la necessità di superare le barriere delle caste¹⁰¹.

L'ingresso nella comunità avviene mediante una sorta di battesimo, al quale assistono cinque membri già iniziati. I *Sikh* cercano di purificarsi conducendo una vita integra e onesta, vincendo il proprio egoismo e rinunciando ai vizi (alcol, tabacco, gioco d'azzardo); ciascuno aggiunge al proprio nome quello di *Singh* (leone) oppure *Kaur* (principessa), per liberarsi da qualsiasi casta e confermare ulteriormente l'uguaglianza dei sessi¹⁰². Tutti i *Sikh* portano un caratteristico turbante, come simbolo di appartenenza alla comunità, e inoltre cinque segni distintivi: capelli e barba mai tagliati, un pettine di legno nella chioma, un braccialetto di ferro, un piccolo pugnale e pantaloni corti alle ginocchia¹⁰³. Un rito di fratellanza è il pasto rituale comune.

La dottrina del sikhismo è basata sull'insegnamento di dieci Guru che vissero tra il XVI ed il XVII secolo, raccolto nel libro sacro l'*Ādi Granth* che funge da Guru Vivente con il nome di *Guru Granth Sahib*. Le letture e gli inni sacri del *Granth Sahib* accompagnano le cerimonie più importanti del *sikhismo*, tenute in occasione di nascite, matrimoni e funerali¹⁰⁴.

Nel 1950 è entrato in vigore il Codice di Comportamento dei Sikh (*Sikh Rehat Maryada*), elaborato da diversi studiosi *Sikh* nella prima metà del XX secolo. Tale *Codice* fornisce linee guida per tutti i *Sikh*, gli individui e le comunità di tutto il mondo, e la sua introduzione ha portato ad un elevato livello di uniformità nelle pratiche religiose e sociali del *sikhismo*¹⁰⁵.

¹⁰¹ Cfr. SONTHEIMER G.D., *Sikh*, in *Nuovo Dizionario delle Religioni*, a cura di HANS WALDENFELS, Cinisello Balsamo 1993, 892-893; MCLEOD W.H., *The Sikhs: history, religion, and society*, Lectures on the History of Religions, New series 14, New York 1989, 48-59.

¹⁰² Cfr. SIKHI SEWA SOCIETY, *Sikhi & Sikh*, 70-71.

¹⁰³ Questi peculiari segni distintivi sono chiamati "cinque K": kès, kangha, kirpan, kara e kaccha.

¹⁰⁴ Cfr. SIKHI SEWA SOCIETY, *Sikhi & Sikh*, 63-65.

¹⁰⁵ Cfr. COLE W. O. & SINGH SAMBHI P., *The Sikhs: Their Religious Beliefs and Practices*, New Delhi 1978, 168 seg. Per il testo integrale in inglese, ved.: <http://sgpc.net/sikhism/sikh-dharma-manual.asp>

Quanto al matrimonio, anzitutto va rilevato che i *Sikh* non considerano il celibato, la condizione matrimoniale e la vita familiare invece sono considerate onorevoli, naturali e perfino ideali. Secondo il *sikhismo* il matrimonio non è un contratto, ma una specie di sacramento, un'unione sacra delle due anime:

«non sono moglie e marito coloro che soltanto si siedono vicini;
invece lo sono coloro che hanno un solo e unico spirito comune in
loro»¹⁰⁶.

Nel passato la scelta dei partner era di competenza dei genitori e di altri anziani membri della famiglia. Questa tendenza è lentamente cambiata e, nonostante le comunità hanno diverse prassi circa il processo di selezione, attualmente la scelta dei partner viene lasciata prevalentemente alla coppia. Ci sono, però, i punti importanti che devono essere rispettati dagli sposi *Sikh* e dalle loro famiglie: entrambi i partner devono essere *Sikh*; il matrimonio è una comunità tra i pari, quindi non si tiene in nessuna considerazione la casta, lo stato sociale, razza o stirpe. Non è permessa, inoltre, nessuna dote¹⁰⁷.

Il Codice di Comportamento dei Sikh (*Sikh Rehat Maryada*), contiene un capitolo dedicato alle Celebrazioni riguardanti le ricorrenze sociali, nel quale l'Art. 18 è dedicato all'*Anand Sanskar* (Gioiosa Celebrazione), cioè Cerimonie e convenzioni matrimoniali dei *Sikh*. Tra le norme ivi contenute possiamo individuare una serie di indicazioni, che possono essere considerate come "impedimenti" al matrimonio, per es. la diversità di religione, l'età, il vincolo del precedente matrimonio:

- «b) A Sikh's daughter must be married to a Sikh.
- d) Child marriage is taboo for Sikhs.
- k) Persons professing faiths other than the Sikh faith cannot be joined in wedlock by the Anand Karaj ceremony.
- l) No Sikh should accept a match for his/her son or daughter for monetary consideration.
- p) Generally, no Sikh should marry a second wife if the first wife is alive.
- q) A baptised ought to get his wife also baptized»¹⁰⁸.

Come è stato menzionato, i *Sikh* che vivono in India, nel *Hindu Marriage Act* del 1955, vengono equiparati agli Indù, e quindi sono soggetti anche alle rispettive norme circa la capacità degli sposi e gli impedimenti¹⁰⁹.

¹⁰⁶ *Sri Guru Granth Sahib*, English version, revised in modern idiom, translated and annotated by Gopal Singh, New Delhi 1978, 788.

¹⁰⁷ Cfr. COLE W. O. & SINGH SAMBHI P., *The Sikhs...*, op. cit., 114-115.

¹⁰⁸ *The Code of Sikh Conduct and Conventions*, Chapter XI: Ceremonies pertaining to Birth and Naming of Child, in: http://sgpc.net/rehat_maryada/section_four_chap_eleven.html

¹⁰⁹ Cfr. sopra, nt. 65.

Questa Legge, però, non contiene le norme circa la forma della celebrazione del matrimonio, ma rimanda alle consuetudini delle singole comunità o quelle delle diverse regioni del paese¹¹⁰. Quanto alle norme riguardanti i riti della celebrazione del matrimonio e delle nozze, quindi va seguito il Codice di Comportamento dei *Sikh*. In esso si trovano sia le indicazioni riguardanti il giorno e il luogo della celebrazione, sia descrizioni della cerimonia stessa.

Rispetto alle prime, nessun giorno è considerato più sacro dell'altro, ma è importante di non seguire nella scelta della data né le considerazioni astrologiche né qualsiasi superstizione. La cerimonia religiosa dovrebbe svolgersi in un Tempio (*Gurdwara*) o nella casa della sposa, alla presenza del Libro sacro, cioè *Guru Granth Sahib*. Al contrario, la cerimonia religiosa non dovrebbe essere svolta in un albergo, palazzo dei matrimoni o sala dei banchetti¹¹¹.

Il rito centrale del matrimonio di una coppia *Sikh* consiste nei quattro giri intorno al Libro sacro, *Guru Granth Sahib*, durante i quali il sacerdote che officia la cerimonia recita quattro Inni (*Shabads*), esortando la coppia di costruire i loro rapporti coniugali seguendo il modello descritto in essi; durante questi giri alla coppia viene chiesto l'impegno personale affinché diventino una sola anima nei due corpi, e alla fine viene distribuito ai presenti sacro budino. La stessa cerimonia viene praticata nel caso di un secondo matrimonio di una vedova o di un vedovo¹¹².

Infine va menzionato che, similmente al matrimonio Indù, i *Sikh* che abitano in India non sono tenuti alla registrazione dei matrimoni, quindi anche per verificare l'esistenza dei loro matrimoni bisognerà accertarla in giudizio, o comunque in base a prove testimoniali¹¹³.

§6. Conclusione: altre religioni

Nella ricerca finora svolta è stata esaminata, in modo più o meno dettagliato, la normativa matrimoniale delle cinque più grandi religioni mondiali, seguendo lo schema adoperato nel diritto matrimoniale canonico, cioè cercando di precisare i requisiti riguardanti il consenso matrimoniale, gli impedimenti e la legittima manifestazione della volontà sponsale.

¹¹⁰ Cfr. sopra, nt. 77.

¹¹¹ Cfr. *The Code of Sikh Conduct and Conventions*, Art. 18, g) e h), in http://sgpc.net/rehat_maryada/section_four_chap_eleven.html.

¹¹² Per i particolari della cerimonia Cfr. *The Code of Sikh Conduct and Conventions*, Art. 18, j); COLE W.O. & SINGH SAMBHI P., *The Sikhs...*, op. cit., 115-119; HORMISE N.R., *A christian perspective of Sikh religion*, Jalandhar 1998, 423-425; Anand Karaj, in: www.sikhiwiki.org/index.php/Marriage

¹¹³ Cfr. sopra, nt. 84.

Per completezza di ricerca sarebbe, senz'altro, interessante continuare la presentazione della rispettiva normativa matrimoniale negli successivi ordinamenti religiosi. A prescindere dell'eccessiva estensione della presente, però, la stessa indagine previa riguardo agli altri ordinamenti sconsiglia il proseguimento per diverse ragioni.

La sesta più grande religione mondiale è la religione Ebraica, cui normativa sia generale sia matrimoniale è stata già descritta in modo esaustivo. Anche, quindi, un breve riassunto di essa sarebbe ripetitivo rispetto alle altre pubblicazioni, che d'altronde sono facilmente reperibili¹¹⁴.

Nessuna, poi, delle altre quattro (tra dieci più grandi) religioni, cioè Bahaismo, Confucianesimo, Giainismo e Shintoismo, può vantarsi di un grande numero degli aderenti: nessuna delle quattro, infatti, supera i dieci milioni di membri. Per di più, specialmente nel caso del Confucianesimo e Giainismo, pare che si tratti piuttosto di grandi tradizioni filosofiche, morali e politiche che di religioni. Ad ogni modo, anche per queste quattro realtà è possibile trovare dati circa le loro fondamentali nozioni riguardo il matrimonio e la sua celebrazione¹¹⁵.

JANUSZ KOWAL S.J.

¹¹⁴ Cfr. ALBISETTI A., *I matrimoni degli acattolici: gli ebrei*, in *Il Diritto Ecclesiastico* 101 (1990) 457-467; LILLO P., *Brevi note sul regime dei matrimoni "ebraico" e "islamico" in Italia*, in *Il Diritto Ecclesiastico* 105 (1994), 508-532; TESTA BAPPENHEIM S., *Gli impedimenti nel matrimonio ebraico*, in *Il Diritto Ecclesiastico* 114 (2003), 1531-1562; FABBRINI D., *Il matrimonio nel diritto ebraico ed israeliano ed i suoi rapporti col diritto italiano*, Milano 2003; MORDECHAI RABELLO A., *Il matrimonio nel diritto ebraico*, in FERRARI S. (ed.), *Il matrimonio. Diritto ebraico, canonico e islamico: un commento alle fonti*, Torino 2006, 3-93.

¹¹⁵ Cfr. per esempio, O'NEAL M. J. & JONES S. J., *World Religions: Almanac*, vol. 1-2, Detroit-New York 2007.